#### LA MODULISTICA UNIFICATA PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO

La Regione Piemonte, con D.G.R. 13-6679 del 29.03.2018, ha approvato una serie di modelli unificati per l'esercizio di alcune attività economiche, tra le quali rientra il commercio all'ingrosso.

Viene ivi stabilito l'obbligo di adeguarsi a tale nuova modulistica unificata entro la data del 30.04.2018.

La prima cosa che si puo' notare è che il modello "Comunicazione per l'avvio di attività di commercio all'ingrosso" presenta come possibili destinatari la CCIAA oppure il SUAP del Comune: si ritiene che il corretto destinatario della Comunicazione in oggetto possa desumersi solo dalla consultazione della Tabella A del D.Lgs. 222/2016, che fissa i regimi amministrativi che regolano le attività enunciate.

## IL COMMERCIO ALL'INGROSSO NON ALIMENTARE

Generalizzando al massimo, pare potersi affermare che, per quanto riguarda il commercio ingrosso <u>non alimentare</u> l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso, salvo che tale attività sia svolta congiuntamente al commercio al dettaglio, salvo che si vendano specifici prodotti di cui alla sottosezione 1.10, salvo che l'esercizio non abbia una superficie lorda superiore a 400 mq. e salvo che non sia prevista la necessità del certificato di prevenzione incendi, il regime amministrativo vigente sia quello della Comunicazione, che parrebbe quindi essere indirizzabile indifferentemente al SUAP o direttamente alla CCIAA; altrettanto dicasi per la Comunicazione di cessazione, mentre tutto quanto esula dalle ipotesi sopra descritte andrebbe indirizzato esclusivamente al SUAP, che trasmetterebbe successivamente la modulistica alla CCIAA e agli altri Enti coinvolti nel procedimento.

#### IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE

Per quanto riguarda invece il commercio ingrosso <u>alimentare</u>, destinatario esclusivo delle comunicazioni per le attività considerate pare essere il SUAP, in ragione della pluralità di Enti coinvolti in tale procedimento.

## LA MODULISTICA

Per amor di precisione, giova precisare che al momento la modulistica regionale relativa al commercio all'ingrosso approvata non prende in considerazione la comunicazione di cessazione, pur elencata nella Tabella A del D.Lgs. 222/2016.

Ciò detto, le note presenti nella modulistica e le istruzioni operative contenute nell'accordo Stato-Regioni del 04.05.2017, riguardanti le attività commerciali, cui la DGR citata fa espresso richiamo, non paiono rivelarsi esaustive nel risolvere i numerosi dubbi e le amletiche incertezze che affoliano la materia in questione.

Certo è che nel caso dell'esercizio del commercio all'ingrosso unitamente al commercio al dettaglio si devono applicare i regimi amministrativi richiesti per tali diverse attività: la comunicazione relativa al commercio all'ingrosso va presentata contestualmente alla SCIA per l'esercizio di vicinato o alla domanda di autorizzazione per media o grande struttura di vendita al dettaglio (qui si prende ovviamente in considerazione l'ipotesi di inizio contemporaneo delle due attività; qualora un'attività di commercio al dettaglio già in essere intenda aggiungere un'attività di commercio all'ingrosso, o viceversa, è chiaro che le due istanze verranno presentate in date diverse).

Si sancisce dunque la necessità di presentazione di due distinti moduli, uno concernente il commercio all'ingrosso e l'altro il commercio al dettaglio.

#### I SOGGETTI DELL'IMPRESA COINVOLTI

Leggendo con attenzione la modulistica, il riquadro "documentazione allegata alla modulistica" ci fornisce, implicitamente, delle informazioni preziose.

In merito al documento allegato "Procura/delega" pare doversi evincere che il contenuto di tale atto sia da intendersi necessariamente limitato alla presentazione della comunicazione (testualmente ALLEGATO – DENOMINAZIONE – CASI IN CUI E' PREVISTO: "Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione"): non si intuisce infatti come un soggetto terzo, pur munito di procura/delega alla presentazione dell'istanza, possa assumersi la responsabilità di effettuare delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di onorabilità e dei requisiti previsti dalla normativa antimafia che devono essere posseduti dai soggetti facenti parte dell'impresa istante: pare quindi potersi concludere che lo scopo della procura/delega sia esclusivamente la presentazione della comunicazione da parte di un intermediario a cio' delegato.

Non pare nemmeno potersi dedurre che quanto sopra sia dettato dalla necessità di presentazione dell'istanza con firma digitale, in quanto lo stesso riquadro "documentazione allegata alla comunicazione" prevede l'allegazione della "copia del documento di identità del/i titolare/i", nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura.

Ma, proprio argomentando *a contrario*, non vi è chi non potrebbe dare una lettura diversa della frase di cui sopra: la presenza (quindi *la non assenza*) di una procura potrebbe esimere il/i titolare/i non solo dall'obbligo di firmare personalmente digitamente l'istanza, ma, proprio grazie alla procura conferita

all'intermediario, potrebbe legittimare costui anche alla dichiarazione dei requisiti morali necessari.

Ma questo vorticoso giro di interpretazioni diaboliche, viene prontamente sconfessato dalla continuazione della lettura del riquadro "documentazione allegata alla comunicazione" che recita che è "sempre prevista, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante" l'allegazione di "Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità", fatto che pare fugare definitivamente ogni incertezza sul carattere personale ed obbligatorio della dichiarazione dei requisiti morali (onorabilità e insussistenza di misure di prevenzione ai fini antimafia) da parte di ogni soggetto a ciò tenuto.

# LA SCHEDA ANAGRAFICA

Precisiamo inoltre che un documento che forma parte integrante della Comunicazione per il commercio all'ingrosso è la scheda anagrafica, che deve contenere i dati del soggetto istante.

## <u>ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE</u>

Fermo restando che <u>tutte</u> le comunicazioni e le SCIA, sia uniche che condizionate, relative al Commercio all'ingrosso possono essere presentate al SUAP competente, vi sono dei casi in cui, esclusivamente per quanto concerne il commercio all'ingrosso <u>non alimentare</u>, le "mere" comunicazioni possono essere inoltrate direttamente alla Camera di Commercio, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica Certificata artigianato@to.legalmail.camcom.it

Si tratta di fattispecie nelle quali l'attività di commercio all'ingrosso non deve essere svolta congiuntamente all'attività di commercio al dettaglio; l'esercizio non deve avere superficie lorda superiore ai 400 mq.; non deve essere prevista la necessità del certificato di prevenzione incendi ed infine non devono essere commercializzati prodotti di cui alla sottosezione 1.10 della Tabella A del D.Lgs. 222/2016.